



## Comune di Torralba

Provincia di Sassari

*SERVIZIO FINANZIARIO*

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2015 al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed eventuali utilizzi;
- 3) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

\*\*\*\*\*

#### **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

##### **1.1. Le entrate**

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	-		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	-		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	-		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Nessuna modifica.		

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 99.605,43		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 129.676,62		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 129.676,62	€ 129.676,62	€ 129.676,62
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	Le tariffe varieranno in relazione al Piano Finanziario TARI da approvarsi entro il 30.06.2021.		

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 0,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 0,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Nessuna modifica. L'addizionale comunale è azzerata.		

**CANONE UNICO PATRIMONIALE**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Legge 27.12.2019, n. 160 - comma 816
<b>Gettito conseguito nel</b>	€ -

<b>penultimo esercizio precedente</b>			
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 3.800,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Proventi recupero evasione tributaria**

Dalla lotta all'evasione, con specifico riferimento all'ICI/IMU, si ritiene di incassare una somma pari ad € 25.000,00.

#### **Fondo di solidarietà comunale**

Con riferimento ai trasferimenti correnti da parte dello Stato, dal 2013 confluiti nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), sulla base del DEF 2021-2023 e dei dati pubblicati nel portale Finanza Locale del Ministero dell'Interno, al Comune di Torralba spetterà una somma pari ad € 59.384,76.

#### **Fondo Unico Regione Sardegna**

Relativamente ai trasferimenti regionali si è tenuto conto degli stanziamenti delle ultime annualità e pertanto per il Comune di Torralba è stata stimata una somma di € 681.692,20 per il finanziamento di spesa corrente e di spesa in conto capitale.

### **1.2. Le spese**

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2022 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica;

#### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
38.1	Tassa rifiuti	SI	Dubbia esazione
145.1	Proventi sanzioni codice della strada	NO	Nessun insoluto (storico)
180.1	Fitti attivi	NO	Nessun insoluto (storico)

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il **metodo A** ossia quello della media semplice;

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

#### BILANCIO 2021

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
38.1	Tassa rifiuti	23,85%	129.676,62	100%	30.924,24
<b>TOTALE</b>			<b>129.676,62</b>	<b>100%</b>	<b>30.924,24</b>

#### BILANCIO 2022

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
38.1	Tassa rifiuti	23,85%	129.676,62	100%	30.924,24
<b>TOTALE</b>			<b>129.676,62</b>	<b>100%</b>	<b>30.924,24</b>

#### BILANCIO 2023

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
38.1	Tassa rifiuti	23,85%	129.676,62	100%	30.924,24
<b>TOTALE</b>			<b>129.676,62</b>	<b>100%</b>	<b>30.924,24</b>

#### Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,35% per il triennio 2021-2023. Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 9.000,00, pari allo 0,22% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

## **2. Risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed eventuali utilizzi.**

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2020 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a € 514.293,00, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2020, ed ammonta ad € 495.707,08.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

## **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Le spese in conto capitale pari a complessivi € 1.962,034,89 risultano così finanziate:

<b>Entrate Proprie</b>	<b>Importo</b>
------------------------	----------------

Fondo Pluriennale Vincolato	€ 0,00
Concessioni beni demaniali	€ 5.000,00
Concessione aree edilizia popolare	€ 24.453,08
Alienazioni di beni	€ 0,00
Proventi rilascio permessi di costruire e condono	€ 5.000,00
Altro	€ 0,00
<b>Totale Entrate Proprie</b>	<b>€ 34.453,08</b>
Percentuale su totale	1,76 %

<b>Finanziamenti esterni</b>	<b>Importo</b>
Mutui e prestiti	€ 0,00
Contributi da Stato	€ 610.800,81
Contributi da RAS	€ 804.049,51
Contributi Unione dei Comuni	€ 0,00
Contributi Fondazione di Sardegna	€ 0,00
Altro (Conto Termico GSE)	€ 512.731,49
<b>Totale Finanziamenti Esterni</b>	<b>€ 1.927.581,81</b>
Percentuale su totale	98,24 %

**4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti**

Nessuna causa da giustificare.

**5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

**6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Al 1° gennaio 2021 il Comune possiede le seguenti partecipazioni:

Ragione Sociale	ABBANO S.p.a.
Codice Fiscale/Partita IVA	02934390929
Indirizzo	Distretto 2: Via Lubiana, 348 – Carbonia CI
Telefono	848800974
Fax	0781673918
E-mail	<a href="mailto:infoclienti.distretto2@abbanoa.it">infoclienti.distretto2@abbanoa.it</a>
Sito web	<a href="http://www.abbanoa.it/home">http://www.abbanoa.it/home</a>

Finalità	<p>Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1° maggio 1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La legge regionale prevede la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (Ato), di un unico gestore, di un'unica tariffa. Ai comuni e alle province della Sardegna, riuniti in consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'Ambito, è attribuito il compito per l'attuazione della riforma e la funzione di regolatore del nuovo sistema organizzativo idropotabile. Con l'affidamento del servizio idrico integrato a un unico gestore, identificato nella società consortile Sidris, costituita dalle società di gestione esistenti (Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione della loro fusione è stato avviato il processo di integrazione e di riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico. La fusione di queste società di gestione è stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, società a totale capitale pubblico locale, essendone soci i comuni della Sardegna. La società Abbanoa è subentrata così nell'attività svolta dai precedenti gestori e nei contratti di fornitura ai clienti.</p>
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	<p>Azioni n. 21.689 (acquisite dalla Regione Sardegna)</p> <p><a href="https://www.abbanoa.it/compagine-sociale">https://www.abbanoa.it/compagine-sociale</a></p> <p>Consumi idrici utenze comunali</p>
Misura della partecipazione del Comune di Masainas	<p>0,0077109%</p> <p><a href="http://www.abbanoa.it/compagine-sociale">http://www.abbanoa.it/compagine-sociale</a></p>
Durata impegno	Indeterminata
Numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	Nessuno
Incarichi di amministratore della società e trattamento economico	<p>Amministratore Unico: Abramo Garau</p> <p>Compenso Annuo Lordo: € 63.556,00</p>
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	<p>Risultato 2017 – Utile € 3.094.445</p> <p>Risultato 2018 – Utile € 4.875.489</p> <p>Risultato 2019 – Perdita € 10.627.435</p>

Ragione Sociale	Ente di Governo dell' Ambito della Sardegna.
Codice Fiscale/Partita IVA	02865400929
Indirizzo	Via Cesare Battisti n. 14
Telefono	070/4600620
Fax	070/4600621
E-mail	<a href="mailto:protocollo@ato.sardegna.it">protocollo@ato.sardegna.it</a>
Sito web	<a href="http://www.ato.sardegna.it">http://www.ato.sardegna.it</a>
Finalità	<p>La legge 5 gennaio 1994, n° 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha avviato il riordino dei servizi idrici stabilendo una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale oltre che il superamento della frammentazione delle gestioni e il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali. Più precisamente, la cosiddetta “Legge Galli” ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), mirati al superamento della frammentazione gestionale esistente, attraverso l'integrazione territoriale (definizione di bacini di utenza di dimensione ottimale) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo (servizi di acquedotto, fognatura e depurazione). Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, lo Stato ha demandato alle Regioni la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Con Legge Regionale 17 ottobre 1997, n° 29, la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il Servizio Idrico Integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della Regione Sardegna. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale hanno il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine, i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d' Ambito. Il suo ordinamento è disciplinato dallo Statuto che ne prevede gli organi (Assemblea, Comitato Esecutivo, Presidente, Collegio dei Revisori) e la struttura organizzativa, consistente in un ufficio di direzione, articolato in servizi tecnici e amministrativi. Il 25 settembre 2003 l'Autorità d'Ambito nasce formalmente con l'insediamento dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali della Sardegna. L' Autorità d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio.</p>
Durata impegno	Indeterminata
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	<p>2.303,38 euro</p> <p><a href="http://www.egas.sardegna.it/#!/menu_61*">http://www.egas.sardegna.it/#!/menu_61*</a></p> <p>Vedi quote consortili</p>
Misura della partecipazione del Comune di Masainas	<p>0,08692%</p> <p><a href="http://www.egas.sardegna.it/#!/menu_61*">http://www.egas.sardegna.it/#!/menu_61*</a></p>

	Vedi quote consortili
Numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	Nessuno – Ente Commissariato
Incarichi di amministratore della società e trattamento economico	Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Comitato Istituzionale d'Ambito è composto dal presidente della Regione (o da un suo delegato) e da dieci (10) Sindaci rappresentanti dei Comuni della Sardegna. Tra i componenti Sindaci viene individuato, per tre esercizi, il Presidente del Comitato. Gli incarichi sono gratuiti. Nella seduta del 1 luglio 2019 è stato nominato Presidente del Comitato Istituzionale 'Ambito il Sindaco di Calangianus: Fabio Albieri.
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Avanzo di Amministrazione Esercizio 2016 – € 19.725.490,19 Avanzo di Amministrazione Esercizio 2017 – € 17.299.857,76 Avanzo di Amministrazione Esercizio 2018 – € 19.409.523,84 Avanzo di Amministrazione Esercizio 2019 – € 23.131.706,70

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Dott. Daniele Roccu*